

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

**RICOGNIZIONE CAUSE LEGALI IN CORSO E ADEGUAMENTO AL FONDO
CONTENZIOSI 2026**

Nr. Progr. **79**

Data **07/07/2026**

Seduta NR. **25**

L'anno DUEMILAVENTISEI questo giorno SETTE del mese di LUGLIO alle ore 17:30 convocata con le prescritte modalità, NELLA SOLITA SALA DELLE ADUNANZE si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
RIGIROLI GIOVANNI	PRESIDENTE	S
MILAN ANDREA	ASSESSORE	S
BIONDI SUSANNA	ASSESSORE	S
RE' VALENTINA	ASSESSORE	S
CARNEVALI STEFANO	ASSESSORE	N
DIANESE DANIELE	ASSESSORE	S
<i>TOTALE Presenti: 5</i>		<i>TOTALE Assenti: 1</i>

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, il dott.ssa TERESA LA SCALA.

In qualità di SINDACO, il Sig. RIGIROLI GIOVANNI assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

**RICOGNIZIONE CAUSE LEGALI IN CORSO E ADEGUAMENTO AL FONDO CONTENZIOSI
2026**

L'Assessore Valentina Rè è presente da remoto, ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 29.04.2022.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il punto 5.2, lettera h), del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011), che così recita:

“nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso”;

Rilevato che il citato punto 5.2 dispone che l'organo di revisione provvede a verificare la congruità degli accantonamenti al fondo contenzioso, in sede di bilancio di previsione, in sede di verifica della permanenza degli equilibri ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, in sede di assestamento di bilancio (art. 175, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000), nonché in sede di rendiconto;

Visti gli orientamenti delle sezioni regionali della Corte dei conti in ordine alla suddivisione dei contenziosi in ordine alla probabilità di soccombenza da parte dell'ente locale (tra gli altri, parere 240/2017 della sezione Campania, parere 40/2020 della sezione Marche e parere 69/2020 della sezione Lombardia);

Ritenuto opportuno procedere ad una ricognizione puntuale del contenzioso in essere, in modo da verificare lo stato e l'andamento delle cause nelle quali l'ente locale è parte, anche per suddividere tali cause nelle categorie indicate da giudice contabile:

- certi (con probabilità di soccombenza pari al 100%);
- probabili (con probabilità di soccombenza pari o superiore al 51%);
- possibili (con probabilità di soccombenza pari o superiore al 10%, ma pari o inferiore al 50%);
- evento remoto (con probabilità di soccombenza inferiore al 10%).

Preso atto che il giudice contabile suggerisce di accantonare nel fondo contenzioso, per ciascuna causa, un importo pari alla probabilità di soccombenza moltiplicata per il valore della causa;

Considerato che nei contenziosi in essere il valore della controversia risulta indeterminabile e il ricorrente non ha formulato domande risarcitorie e, pertanto, la soccombenza potrebbe comportare allo

stato l'eventuale pagamento delle spese di lite per la cui quantificazione si è utilizzato la spesa sostenuta a tale titolo dall'amministrazione;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 15/01/2026 con la quale si procedeva a prendere atto dei seguenti contenziosi in essere:

Consiglio di stato –RG 6239/2024	Valore indeterminabile	/	10.000,00 (eventuale condanna in caso di Perdita rimborso spese legali)
10- TAR Milano avverso ordinanza 43/2023	7141,04	40%	2.856,42
Ricorso straordinario al PdR avverso ordinanza n.75 del 24/09/2024	Valore indeterminabile	/	650,00 valore contributo unificato

Vista le note allegate in atti con la quale sono stati acquisiti gli aggiornamenti in merito ai contenziosi in essere, e che hanno rimodulato il valore delle cause, ad oggi in corso, come di seguito indicato

Consiglio di stato –RG 6239/2024	Valore indeterminabile	/	TERMINATA CON VITTORIA COMUNE IN CONSIGLIO DI STATO
10- TAR Milano avverso ordinanza 43/2023	7141,04	40%	Conclusa con vittoria del Comune
Ricorso straordinario al PdR avverso ordinanza n.75 del 24/09/2024	Valore indeterminabile	/	650,00 valore contributo unificato

Ritenuto necessario provvedere ad aggiornare lo stato del contenzioso in essere e, conseguentemente, l'accantonamento al fondo rischi in fase di rendiconto 2026;

Rilevato che nel rendiconto di esercizio 2025, approvato con deliberazione consiliare n.25 del 30.04.2026, è stato accantonato nel risultato contabile di amministrazione un importo pari ad euro 15000€ quale fondo contenzioso;

Considerato che in fase di predisposizione e approvazione bilancio 2026-2028 il fondo rischi per l'anno 2026 è di € 10.000,00, pertanto non risulta necessario procedere ad alcuna variazione.

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile dell'Area Attività Finanziarie in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

DELIBERA

1. Di aggiornare, per le motivazioni esposte in premessa, l'elenco, dei contenziosi in essere come segue con l'indicazione del valore di causa e della probabilità di soccombenza:

Consiglio di stato –RG 6239/2024	Valore indeterminabile	/	TERMINATA CON VITTORIA COMUNE IN CONSIGLIO DI STATO
----------------------------------	------------------------	---	--

10- TAR Milano avverso ordinanza 43/2023	7141,04	40%	Conclusa con vittoria del Comune
Ricorso straordinario al PdR avverso ordinanza n.75 del 24/09/2024	Valore indeterminabile	/	650,00 valore contributo unificato

2. Di dare atto che la presente deliberazione sarà aggiornata in sede di rendiconto 2026

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il 4° comma dell'art. 134 del D. LGS 18.08.2000 n. 267;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 79 DEL 07/07/2026

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
GIOVANNI RIGIROLI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA TERESA LA SCALA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **79** del **07/07/2026**

OGGETTO

RICOGNIZIONE CAUSE LEGALI IN CORSO E ADEGUAMENTO AL FONDO CONTENZIOSI 2026

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 30/06/2026

IL RESPONSABILE DI AREA
LILIANA BENEDETTO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 30/06/2026

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
LILIANA BENEDETTO
